

**DENUNCIA DI REALIZZAZIONE DI POZZO AD USO DOMESTICO**  
(da inviare al Comune entro 30 gg dalla realizzazione del pozzo)

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, Legge regionale n. 16 del 03.07.2002, il sottoscritto:

Cognome		Nome	
Comune di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		località	
via		n. civico	
		CAP	

in qualità di :         proprietario  
                           possessore  
                           utilizzatore  
                           altro

dell'immobile sito a Zoppola in:

via		n. civico		foglio		mappale	
-----	--	-----------	--	--------	--	---------	--

**DICHIARA**

che in data \_\_\_\_\_ è stato terebrato pozzo artesiano con le seguenti caratteristiche:

<b>Ubicazione pozzo</b>			
Comune		località	
via		n. civico	
<b>Dati Catastali</b>			
foglio		mappale	
<b>Portata prelevata l/sec</b>			
<b>Profondità mt.</b>		<b>Diametro del pozzo</b>	
<b>Ubicazione dei filtri (dal piano campagna)</b>			
<b>Dati stratigrafici dalla perforazione</b>			

Si allega copia della stratigrafia del pozzo

di aver dotato il punto di prelievo di un misuratore della portata prelevata e il pozzo artesiano di valvola di regolazione del flusso (ai sensi dell'art. 36 e 48 delle Norme di attuazione del piano regionale di tutela delle acque allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014 e approvato con D.P.Reg. n. 013 del 19 gennaio 2015).

Data, \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R.445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informano i dichiaranti che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all'Ufficio a cui è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell'Art. 7 del medesimo D.Lgs., l'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati personali.

L'utilizzazione delle acque ad uso domestico è tuttora disciplinata dall'art. 93 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (1), che riserva al proprietario di un fondo la facoltà di estrarre ed utilizzare liberamente le acque sotterranee, purché non venga compromesso l'equilibrio del bilancio idrico, come prescritto dall'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (2).

Ai fini del risparmio e della tutela sia qualitativa che quantitativa della risorsa idrica sotterranea, ciascun pozzo artesiano, a qualunque uso destinato, deve essere dotato di **valvola di regolazione del flusso** atta ad impedire l'esercizio a getto continuo ai sensi dell'art. 48 delle Norme di attuazione del piano regionale di tutela delle acque allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014 e approvato con D.P.Reg. n. 013 del 19 gennaio 2015 (3).

Ciascun punto di prelievo, a qualunque uso sia destinato, deve essere dotato di un **misuratore della portata prelevata** ai sensi dell'art. 36 delle Norme di attuazione del piano regionale di tutela delle acque allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014 e approvato con D.P.Reg. n. 013 del 19 gennaio 2015 (4).

Ai sensi del citato art. 93, rientrano nell'utilizzo domestico l'innaffiamento degli orti e giardini a servizio del proprietario del fondo e della sua famiglia, nonché l'abbeveraggio del bestiame.

Per tale tipo di utilizzo rimane esclusa la necessità di ottenere dall'autorità competente il provvedimento autorizzativo o concessorio previsto dall'art. 17 del citato R.D. 1775/1933 (5).

In applicazione dell'art. 30 della L.R. 3 luglio 2002 n. 16 i Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del catasto dei pozzi ad uso domestico (6).

A tale scopo gli utilizzatori sono tenuti a presentare al Comune competente per territorio, entro 30 giorni dall'avvenuta perforazione, la denuncia di realizzazione di nuovi pozzi ad uso domestico.

#### **(1) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775**

**93.** Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

#### **(2) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (stralcio)**

167. Usi agricoli delle acque.

( --- --- --- --- --- )

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.

#### **(3) Norme di attuazione del piano regionale di tutela delle acque allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014 e approvato con D.P.Reg. n. 013 del 19 gennaio 2015**

**48.** Ai fini del risparmio e della tutela sia quantitativa che qualitativa della risorsa idrica sotterranea, ciascun pozzo artesiano, a qualunque uso destinato, deve essere dotato di valvola di regolazione del flusso atta ad impedire l'esercizio a getto continuo.

#### **(4) Norme di attuazione del piano regionale di tutela delle acque allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014 e approvato con D.P.Reg. n. 013 del 19 gennaio 2015**

**36.** In attuazione di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 95 del decreto legislativo 152/2006 e dalla delibera 15 dicembre 2008, n. 3 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ciascun punto di prelievo, a qualunque uso sia destinato, è dotato di un misuratore della portata prelevata.

#### **(5) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (stralcio)**

**17.** 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

( --- --- --- --- --- )

#### **(6) L.R. 3 luglio 2002 n. 16 (stralcio)**

Art. 30

(Utilizzi domestici)

1. I Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento su sistema informatico del catasto dei pozzi a uso domestico presenti nel territorio di competenza. Il catasto deve essere accessibile in via telematica dalla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

2. Per i pozzi a uso domestico da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, il proprietario del fondo in cui

è ubicato il pozzo, o il suo avente causa, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa realizzazione, a presentare denuncia al Comune, corredata della portata prelevata, misurata volumetricamente, dei dati stratigrafici risultanti dalla perforazione, dalla profondità e dal diametro del pozzo, dell'ubicazione dei filtri e dell'indicazione di eventuali dispositivi di regolazione della portata derivata. Sulle portate dichiarate in sede di denuncia del pozzo, il Comune effettua controlli a campione e ne dà comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente.

3. La chiusura di pozzi che derivano acque di falda a uso domestico è segnalata al Comune entro trenta giorni dalla relativa dismissione, ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui al comma 1. È fatto obbligo al proprietario o avente causa di sigillare la testata del pozzo, la cui efficacia e' verificata dal Comune.

( --- --- --- --- --- )